



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura per accordi di ristrutturazione di cui al R.G. 43-1/2023 PU presentata da
BOLOGNA S.P.A. con sede legale in Bologna alla Via del
Triumvirato n. 84
rappresentata e difesa

PREMESSO CHE

BOLOGNA S.P.A. (a seguire anche solo la “Società” o “Ricorrente”) ha depositato in data 24 febbraio 2023 domanda di omologazione *ex art. 57 CCII* degli Accordi di Ristrutturazione del debito sottoscritti con i suoi creditori, con transazione fiscale e previdenziale *ex art. 63 CCI* e richiesta di omologa in applicazione del comma 2 *bis* dell’art. 63 CCI data la mancata adesione da parte di INPS alla proposta di transazione.

La domanda è stata regolarmente pubblicata al Registro delle imprese il 24/2/2023 e sono stati depositati al medesimo Registro gli accordi ai sensi dell’art. 40 comma 4 CCI; è stato altresì depositato il piano economico-finanziario redatto secondo le modalità previste dall’art. 56 CCI e risulta inoltre depositata e trasmessa agli Enti fiscali e previdenziali l’attestazione dei professionisti indipendenti ai sensi del comma 4 dell’art. 57 e del comma 2 *bis* dell’art. 63 CCI.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione al Registro delle imprese non risultano depositate opposizioni.

Con decreto del 18/4-3/5/2023 il Tribunale ha richiesto un’integrazione dei contenuti del ricorso e dell’attestazione in quanto sia le percentuali dei crediti aderenti all’accordo rispetto all’indebitamento complessivo dell’imprenditore, sia i presupposti di decisività per l’omologa ai sensi dell’art. 63 comma 2 *bis* CCI risultavano calcolati con riferimento ai dati contabili aggiornati al 31 ottobre 2022 e sempre con riferimento a tale data era stata effettuata l’integrazione delle attestazioni di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano.



Nel termine concesso dal Tribunale, la Società ha depositato una breve memoria e un'ulteriore integrazione dell'attestazione che ha confermato che: (i) avendo a riferimento i dati contabili al 28/2/2023 i creditori aderenti all'accordo, anche mediante "trascinamento" della proposta previdenziale non accettata dall'INPS, rappresentano una percentuale superiore a quella del 60% dei debiti complessivi della Società; (ii) permangono i requisiti di idoneità dell'accordo di ristrutturazione «ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione»; (iii) vi è convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, non essendo sopravvenuti fatti di rilievo alla data delle ultime verifiche.

OSSERVA

Bologna S.P.A. costituita nell'aprile 2003 e attualmente interamente partecipata da ITALIA divenuta socia unica nel 2013, fa parte del Gruppo Italhandling; è una Società operante la prestazione di servizi aeroportuali in generale e di assistenza a terra prestati nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale. A partire dall'anno 2013 la Società ha riscontrato diverse criticità operative: inizialmente, la deregolamentazione del mercato dell'*handling* che ha portato nel 2013 all'inserimento di un terzo operatore nello scalo di Bologna e ad una pressione al ribasso di tutte le tariffe, con conseguente erosione della marginalità dell'azienda; la crisi Alitalia che ha registrato nella Società oltre 20 milioni di euro di crediti scaduti e mai incassati nel periodo 2008-2021 con una conseguente forte pressione sull'intero Gruppo, che ha reso necessario l'intervento di GH Bologna a supporto finanziario a favore delle altre società del gruppo; infine la crisi pandemica da Covid-19 che, soprattutto nell'anno 2020, ha causato una significativa riduzione del traffico aereo, con drastici effetti a cascata su tutto il comparto dell'*handling*.

La Società, vista la situazione di crisi finanziaria dovuta all'elevata esposizione debitoria principalmente nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS, in data 12 novembre 2021 ha presentato una domanda di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 182 *ter* L. Fall., aggiornata successivamente in data 23 febbraio e 4 aprile 2022, ma mai accolta dagli Enti.

La Società si è attivata al fine di superare le criticità rilevate da AdE attraverso la predisposizione di un nuovo Piano 2022-2033 e conseguentemente di una nuova proposta agli Enti che tenesse conto anche degli eventi nel frattempo intervenuti, ovvero: - l'uscita della Bologna dal contratto di conto corrente infragruppo – gli accordi infragruppo per lo stralcio integrale dei crediti commerciali e il supporto finanziario di Napoli e Italia garantito da fidejussioni a prima richiesta della controllante-consolidante Alisud e di Alge.se.

Le assunzioni principali del Piano sono:

- il ritorno graduale al 2024 dei ricavi derivanti dai servizi di *handling* ai volumi di volato pre-Covid;
- la rinegoziazione al rialzo della tariffa applicata sul vettore Ryanair che rappresenta il principale cliente sullo scalo bolognese;
- incremento dei ricavi connessi a servizi extra, biglietteria, de-icing e PRM;
- incasso dei ristori Covid-19, condizionato all'ottenimento del DURC rilasciato all'omologazione della transazione contributiva;



- sistemazione delle partite di credito-debito con il gestore dell'aeroporto;
- la prosecuzione nell'utilizzo della linea di credito Workinvoice;
- incremento del costo del personale nel periodo di previsione per un importo fino a 22 milioni di euro;
- incremento e ottimizzazione dei costi di noleggio e dei costi operativi;
- una politica di investimento per la sostituzione dei mezzi di rampa obsoleti;
- sul fronte dei crediti finanziari infragruppo, l'incasso a maggio 2022 dei crediti verso collegate per euro 3,1 mln in conseguenza della transazione con Alitalia in AS; l'accollo da parte di Napoli dei debiti delle collegate del gruppo per euro 6,7 mln, garantito da fideiussione a prima richiesta di Alisud e Algese; l'incasso da Alisud nel gennaio 2023 di euro 1,4 mln dei proventi da consolidato fiscale; il supporto finanziario di Italia nel periodo 2022-2023 mediante pagamento di quote annuali di euro 3,5 mln, garantito da fideiussione a prima richiesta di Alisud e Algese.

Per quanto attiene ai debiti il Piano prevede:

1) lo stralcio integrale, sulla base di Accordi con le Società del Gruppo, a febbraio 2023, per complessivi euro 2,4 mln dei debiti commerciali infragruppo; tale accordo ristruttura circa il 7% della debitoria complessiva;

2) la sistemazione delle partite di debito con il gestore dell'aeroporto di Bologna mediante compensazione di euro 1.161.000,00 di debiti con crediti per euro 2.129.000,00, una volta ottenuto il DURC a seguito dell'omologa;

3) l'assolvimento regolare dei pagamenti alle scadenze contrattuali dei debiti verso i finanziatori della società pari, al 31/10/2022, ad euro 2,4 mln circa;

4) l'assolvimento regolare alle scadenze dei pagamenti della debitoria con i fornitori commerciali della società pari, al 31/10/2022, ad euro 2,5 milioni circa;

5) la ristrutturazione del debito previdenziale/contributivo pregresso secondo i termini della proposta di transazione *ex art. 63 CCI*, non accettata ma definita mediante l'omologa ai sensi del comma 2 *bis* della norma citata; tale proposta ristruttura circa il 25% della debitoria complessiva;

6) la ristrutturazione del debito fiscale pregresso secondo i termini della proposta di transazione *ex art. 63 CCI* perfezionata col consenso di Agenzia delle Entrate; tale accordo ristruttura circa il 38 % della debitoria complessiva;

7) l'assolvimento regolare dei pagamenti dei debiti verso i dipendenti della società pari, al 31/10/2022, ad euro 2,4 mln circa.

La proposta di ristrutturazione del debito di natura fiscale e previdenziale *ex artt. 57 e 63 CCI*, mediante l'istituto della transazione su debiti previdenziali, prevede il seguente piano di rimborso:

- debiti verso Agenzia delle Entrate: pagamento parziale degli omessi versamenti a titolo di ritenute nella misura del 67,35%, falcidia totale delle sanzioni e degli interessi calcolati sugli omessi versamenti, dilazione di pagamento del debito pari a complessivi euro 6.417.835,00, in 120 rate mensili di importo pari a euro 53.485,58, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione dell'accordo, decorrenza del predetto piano di pagamenti a partire dal mese successivo alla data di omologa



- dell'accordo transattivo. Tale transazione prevede il pagamento dell'importo complessivo, pari al 67,35% dell'imposta ancora dovuta per il periodo dal 2015 al 2020, di complessivi euro 6.418.270 oltre interessi al 5% sulla rateizzazione concordata; la falcidia corrisponde quindi al 32,65% delle ritenute omesse e al 100% di interessi e sanzioni; come già osservato, l'accordo investe debiti per euro 13.958.995,00 che rappresentano il 38% circa dell'intera massa debitoria;
- debiti verso INPS: pagamento parziale nella misura del 75,34% del totale dei crediti privilegiati dovuti di cui al n.1 del primo comma dell'art. 2778 codice civile e falcidia totale per i crediti privilegiati di cui al n. 8 a titolo di somme aggiuntive ed interessi, falcidia totale per i crediti di natura chirografaria a titolo di somme aggiuntive ed interessi, pagamento degli oneri di riscossione sull'ammontare del nuovo debito transatto, dilazione di pagamento del complessivo debito di euro 5.830.808 così risultante, in numero di 120 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione dell'accordo, decorrenza del piano di pagamenti a partire dal mese successivo alla data di omologa dell'accordo transattivo. La proposta di accordo investe un debito (in massima parte già portato in cartelle esattoriali) per complessivi euro 9.145.026,00, che rappresenta il 25% circa della massa debitoria.

Gli Attestatori dott. Mattia Berti e dott. Federico La Croce, anche avendo riguardo ad una situazione contabile aggiornata al 28/2/2023, hanno motivatamente attestato che i creditori aderenti alla Transazione rappresentano, una percentuale superiore al 60% dei debiti complessivi della Società; hanno inoltre attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano, l'idoneità dell'Accordo e del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 terzo comma CCI e la convenienza del trattamento proposto all'Agenzia delle Entrate e all'INPS rispetto alla liquidazione giudiziale.

In assenza di opposizioni, il controllo del Tribunale in sede di omologazione deve riguardare i seguenti aspetti: a) la competenza del giudice adito a pronunciarsi sull'omologa; b) i requisiti formali della domanda, ovvero che la stessa sia presentata, in caso di società, nelle forme e nel rispetto di quanto agli artt. 40 comma 2 e 120 *bis* CCI; c) la completezza della documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 CCI e il deposito di un piano economico-finanziario redatto secondo le modalità previste dall'art. 56 CCI; d) che la domanda sia stata regolarmente pubblicata al registro delle imprese unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione della stessa (e quindi unitamente al piano e all'attestazione – arg. *ex* art. 57 comma 2 e 58 comma 4 CCI) e che siano stati depositati al medesimo registro gli accordi ai sensi dell'art. 40 comma 4 CCI; e) la presenza della relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano con particolare riferimento alla idoneità dell'accordo e del piano da omologare ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto del termine di centoventi giorni dall'omologazione (o dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione); f) la sussistenza, in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore non minore in stato di crisi o di insolvenza; g) l'effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Se la soluzione della crisi prevede anche la ristrutturazione di debiti per tributi e contributi amministrati dalle agenzie fiscali o da enti gestori della previdenza, assistenza e assicurazione



obbligatorie, il controllo involgerà anche: h) la verifica della predisposizione e deposito presso gli uffici competenti di una proposta avente i requisiti dell'art. 63 CCI e l'intervenuta adesione degli Enti secondo le modalità del secondo comma di tale disposizione, fermo quanto al punto d) in ordine alla necessaria pubblicazione dell'accordo.

Con riguardo alla problematica del tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere – in particolare sull'attuabilità dell'accordo e sulla idoneità al pagamento dei creditori estranei – in assenza di opposizioni, si ritiene di aderire alla tesi del controllo non meramente formale, ma sostanziale, attuato quindi quantomeno mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto. La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nella necessità di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l'esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, tenuto conto dell'assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al Tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione. In questa prospettiva al Tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma.

Laddove sia fatta richiesta di omologazione ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 63 CCI perché non vi è stata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie nel termine di novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale, il Tribunale dovrà riscontrare anche: i) che la relazione del professionista indipendente contenga la valutazione e attestazione che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione non aderente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; l) che l'adesione dell'Ente sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% di cui all'art. 57 comma 1 CCI. In questo caso, poi, il Tribunale deve verificare necessariamente nel merito e d'ufficio la convenienza della proposta rispetto allo specifico creditore interessato dal c.d. *cram down*.

Venendo quindi alla domanda formulata da Bologna, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni formali e sostanziali per l'omologa degli accordi anche mediante "trascinamento" della proposta di transazione contributiva/previdenziale non accettata dall'INPS.

La domanda risulta correttamente proposta al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale risultante dal registro delle imprese, sede che non risulta avere subito alcuna modificazione nell'ultimo anno prima del deposito del ricorso.

Il ricorso è stato sottoscritto da Paolo Zincone, legale rappresentate della Società (cfr. visura CCIA all. 1), e dal difensore munito di regolare procura e la decisione di accesso allo strumento



di regolazione della crisi risulta da verbale del consiglio di amministrazione redatto da notaio in data 2/2/2023 (all. 2), depositato al registro delle imprese. Alla determina notarile risulta altresì allegato il piano di *business* e di ristrutturazione, il quale presenta le caratteristiche e i contenuti dell'art. 56 CCI ed è munito di data certa, anche a seguito della sua inclusione nel verbale notarile.

E' stata depositata la documentazione di legge.

Con riferimento al profilo della forma, gli accordi sono stati sottoscritti con i creditori aderenti (Società del Gruppo, Agenzia delle Entrate) nelle forme di legge (all. 17) e in ogni caso con modalità idonee a dare prova del raggiungimento dell'accordo (scambio di corrispondenza tra le parti all. 19). Il requisito della forma e della prova del raggiungimento degli accordi è stato quindi rispettato. Gli accordi sono stati depositati al registro delle imprese.

Non v'è dubbio che la ricorrente sia un imprenditore commerciale non minore, come ricavabile dall'oggetto sociale, nonché dai bilanci e dalla situazione patrimoniale allagati al ricorso.

Lo stato di crisi emerge da quanto riferito in ricorso e nell'attestazione in ordine all'incapacità della Società, in assenza di omologazione degli accordi, di far fronte al pagamento integrale dei propri debiti fiscali e previdenziali.

Quanto al necessario raggiungimento del 60% dei crediti aderenti all'accordo rispetto all'indebitamento complessivo dell'imprenditore (così come in ordine alla determinante adesione degli Enti per il raggiungimento di tale soglia), posto che non vi è in dottrina e giurisprudenza concordia sul momento in cui tale percentuale deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all'omologa in termini di nuove adesioni o di modifica dell'indebitamento), deve ad avviso del Tribunale ritenersi necessario che le adesioni siano presenti alla data di deposito del ricorso *ex art. 40 CCI* e che a tale data e con riferimento all'indebitamento in quel momento riscontrato siano raggiunte le soglie per omologare gli accordi anche mediante "trascinamento" delle transazioni fiscali e contributive.

Nel caso di specie, poiché la Società aveva indicato dati e depositato attestazione con aggiornamento alla situazione economico-patrimoniale al 31/10/2022, il Tribunale ha chiesto un'integrazione. L'attestazione integrativa è stata depositata l'1 giugno 2023 e ha individuato *"la data del 28 febbraio 2023 quale situazione patrimoniale aggiornata da sottoporre a verifiche aggiuntive, ferme la situazione di riferimento al 31 marzo 2022 della Attestazione e le verifiche già svolte sulla situazione intermedia di cui alla Integrazione. Si tratta, a ben vedere, di una data che non coincide esattamente con quella del deposito del ricorso, essendo di alcuni giorni successiva (quattro giorni), ma che rappresenta purtuttavia la data più prossima disponibile, non essendo possibile –secondo quanto ha riferito la Società, e che trova condivisione anche da parte di chi scrive – utilizzare un data inframensile (quale il 24 febbraio, giorno del deposito del ricorso, appunto)"* del resto, precisano gli Attestatori, *"il limitato scarto temporale tra la data del 24 e del 28 febbraio non è in grado di incidere né sul raggiungimento del quorum del 60% dei creditori aderenti, né sui presupposti per il c.d. "trascinamento" del non aderente (ossia dell'Inps), essendo, quelli appena citati, requisiti che vengono soddisfatti dalla Società, e dalla sua Proposta, con un margine apprezzabile di sicurezza, e non avendo effettuato la Società, in tale limitato arco temporale, operazioni di portata tale da poter mettere in discussione il verificarsi di entrambe le condizioni?"*.

L'integrazione dell'attestazione ha dato conto dei documenti esaminati al fine di aggiornare le valutazioni alla data di riferimento indicata dal Tribunale e delle modalità di indagine utilizzate:



la situazione patrimoniale al 28 febbraio 2023 è stata approvata dall'organo amministrativo di Bologna in data 22 maggio 2023 e gli Attestatori hanno effettuato *“un aggiornamento delle valutazioni in merito alla veridicità dei dati aziendali, soffermandosi sulle poste maggiormente significative, anche tramite una analisi di coerenza rispetto ai valori riportati alla Data di Riferimento [31 marzo 2022]. In particolare, nello svolgimento di tali verifiche sono state prese in considerazioni le voci rappresentate dalle partite intercompany e dal debito tributario e previdenziale, oltre che dall'indebitamento verso altri finanziatori (Workinvoice) e dai saldi clienti e fornitori”*. Il debito tributario al 28/2/2023 era pari a euro 13.730.327 e si compone di euro 264.883 di debito corrente e di euro 13.465.494 di debito pregresso da ristrutturare (già al netto della prima tranche di pagamenti in esecuzione dell'accordo per euro 493.501); verso INPS il debito totale di euro 10.414.186 si compone di euro 9.145.026 da ristrutturare ed euro 1.269.160 di debito corrente; il tutto a fronte di debiti complessivi dalla Società al 28/2/2023 per euro 36.884.000 di cui relativi a creditori aderenti (compreso INPS da ristrutturare per “trascinamento”) per euro 25.116.000 pari al 68,09%; il debito INPS oggetto di proposta di transazione contributiva è quindi pari al 24,7% del debito complessivo.

E' evidente che, come dichiarato dagli Attestatori, in assenza di significativi eventi modificatori dei debiti nel limitato spazio temporale tra il deposito del ricorso e la situazione contabile a fine mese di febbraio, le percentuali indicate possono ritenersi attendibili e rassicuranti. Si conferma quindi l'esistenza del presupposto di cui al combinato disposto degli artt. 57 comma 1 CCI e 63 comma 2 *bis* CCI in ordine alla decisività dell'adesione di INPS per il raggiungimento della percentuale del 60% necessaria per l'omologazione degli accordi di Bologna.

L'attestazione ha riguardato la veridicità dei dati aziendali e, su tale fronte, le metodologia esposta e la ripetizione dell'esame in diversi momenti temporali (la prima attestazione è del 28/9/2022 e ne sono seguite altre due di aggiornamento) consentono di ritenere la verifica e i risultati privi di criticità.

Più complessa la valutazione in ordine alla fattibilità del Piano (e quindi alla capacità di pagamento dei creditori non aderenti, ma anche dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS), in ragione della pluralità di assunzioni e dell'arco temporale di sviluppo. La prima attestazione ha passato in rassegna il Piano e lo ha sottoposto anche a *stress-test* in relazione agli scenari meno favorevoli, concludendo che lo stesso non solo consente il pagamento dei creditori secondo le tempistiche indicate dagli accordi e per legge, ma ha *“al suo interno meccanismi di salvaguardia in grado di consentire alcuni scostamenti rispetto alle previsioni, individuabili principalmente nella linea Workinvoice secondo le attuali modalità di utilizzo”* le cui potenziali criticità sono state ritenute dagli Attestatori, sulla base del dato storico del Gruppo, di remota manifestazione.

Il lungo sviluppo temporale della ristrutturazione ha consentito agli Attestatori di “saggiare” la concreta tenuta del piano da settembre 2022 a maggio 2023: seppure con alcuni scostamenti e con alcuni aggiustamenti, tenuto conto che non sono stati, correttamente, ancora registrati gli effetti positivi contabili dell'omologazione dell'Accordo, il Piano non ha mostrato particolari criticità. Secondo quanto verificato, i risultati consuntivi al 31/12/2022 e al 28/2/2023 confermano il sostanziale allineamento dei ricavi e delle marginalità con le previsioni; la trattativa con Ryanair per l'aumento delle tariffe risulta instaurata; i flussi finanziari infragruppo hanno avuto inizio e l'andamento economico di GH Napoli e GH Italia nei primi mesi del 2023 risultano coerenti con le previsioni di Piano; non si sono realizzati i rischi connessi alla



disciplina contrattuale del rapporto di anticipazione dei crediti commerciali con Workinvoice. Sul fronte del pagamento dei debiti estranei, l'attestazione ha confermato che non risultano criticità sul pagamento del corrente e che *“le disponibilità attese a Piano a 120 giorni dall'omologa (vale a dire a ottobre 2023), unitamente al surplus esistente al 28 febbraio 2023”* sono *“sufficienti a pagare la quota di debito valutata come scaduta”*, con margine anche per il pagamento dei debiti verso Workinvoice laddove ne fosse richiesto il pagamento nelle tempistiche di contratto.

Per poter omologare l'Accordo è quindi necessario riscontrare che la proposta di soddisfacimento formulata a INPS e mai accettata dall'Ente è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. *cram down* contributivo/previdenziale).

In tale verifica – che, come già indicato, il Tribunale è chiamato a compiere d'ufficio – non è di alcun supporto quanto dichiarato da INPS in sede di risposta negativa alla Società (all. 18) che fa esclusivo riferimento alla mancata soddisfazione integrale dei crediti per finanziamento del trattamento pensionistico (contributi IVS), al mancato rispetto del soddisfacimento richiesto nella circolare n. 38 del 2010 e alla generica e apodittica non convenienza della proposta rispetto al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti di Bologna. Non sono infatti stati forniti spunti critici rispetto alle valutazioni effettuate dagli Attestatori.

La comparazione con lo scenario liquidatorio è trattata nell'attestazione del settembre 2022 al paragrafo 8 e non ha visto sostanziali modificazioni nelle successive integrazioni. L'assunto principale è che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Bologna, da un lato sarebbe implausibile un esercizio provvisorio che sconterebbe la diffidenza dei clienti (specie Ryanair) e le difficoltà di finanziamento, dall'altro vi sarebbero ripercussioni sull'intero Gruppo tali da rendere irrealizzabile l'incasso dei crediti da finanziamento verso le collegate (ad eccezione di quello, già avvenuto, per 3,6 milioni di euro in ragione della transazione con Alitalia) e notevolmente inferiore al valore nominale quello dei crediti commerciali (realizzabili con previsione del solo 35%); inoltre, stante il mancato rilascio del DURC, non sarebbero incassabili i ristori Covid-19. La Società non ha significative immobilizzazioni materiali (il cui valore contabile è di soli 13.000 euro) e, secondo gli Attestatori, non vi sarebbero i presupposti per (o comunque rilevanti incassi da) azioni revocatorie perché non sono state poste in essere nel periodo sospetto operazioni straordinarie né pagamenti di debiti infragruppo (ed anzi Bologna ha beneficiato del rientro a seguito della transazione con Alitalia). Quanto alle azioni di responsabilità, nonostante negli anni 2014-2017 la debitoria delle altre società del Gruppo verso Bologna sia notevolmente aumentata arrivando a 17,7 milioni e nonostante sia evidente che la Società negli ultimi anni ha visto aumentare il proprio debito verso l'amministrazione finanziaria e l'INPS, ad avviso degli Attestatori non sarebbe scontato l'esito delle iniziative giudiziarie nei confronti delle controllanti, degli amministratori e degli organi di controllo, perché i finanziamenti si sono resi necessari a seguito della perdurante crisi di Alitalia e della necessità di sostenere le consociate onde evita l'effetto “a catena” del fallimento di una di esse, salvaguardare i redditi e i livelli occupazionali, supplire alle limitazioni all'accesso al credito bancario. In ogni caso l'attestazione mette in evidenza i tempi molto lunghi e i costi per addivenire all'accertamento delle responsabilità, a fronte di patrimoni delle persone fisiche di ridotta capienza rispetto al danno eventualmente accertabile.

Conclusivamente, gli Attestatori non stimano la realizzazione di alcun attivo dalle azioni di responsabilità e valutano il patrimonio di liquidazione in euro 4,845 mln, sufficiente – al netto



delle spese di procedura – per il pagamento integrale del privilegio *ex art. 2751 bis* nn. 1 e 2 c.c. e del solo 5% del privilegio *ex art. 2753* c.c..

Ritiene il Tribunale che, nonostante le previsioni eccessivamente negative in ordine agli incassi dei crediti commerciali infragruppo e nonostante non sia possibile – come del resto esplicitato dagli stessi Attestatori – escludere degli introiti derivanti dalle (transazioni sulle) azioni di responsabilità, anche per direzione e coordinamento, certamente l'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria nei confronti della Società non potrebbe che ripercuotersi sul Gruppo e rendere difficoltoso per tempi e valori di realizzo l'incasso dei crediti commerciali. Risulta tutt'altro che implausibile che all'apertura della procedura liquidatoria consegua la cessazione dell'attività, venendo meno il necessario supporto finanziario del Gruppo e la fiducia dei clienti e risulti difficoltosa la ricollocazione dell'azienda, connaturata da una rilevante componente *labour intensive* a fronte di immobilizzazioni inesistenti.

L'elevato differenziale tra quanto offerto a INPS con la transazione contributiva (in totale 12,2 milione di euro, per un pagamento complessivo pari al 45,98% del debito verso tale Ente) e il soddisfacimento stimato nella liquidazione giudiziale (0,4 milioni di euro), anche laddove si verificassero introiti netti maggiori o ulteriori rispetto a quelli stimati dagli Attestatori, rende ragione, seppure in termini necessariamente probabilistici, della positiva valutazione di convenienza della proposta all'Ente, tenuto conto della verosimile liquidazione atomistica in sede concorsuale, delle necessarie svalutazioni sull'incasso dei crediti e dell'assenza di concrete e significative prospettive di attivi derivanti dalle azioni esperibili, posto che gli Attestatori non hanno individuato atti o eventi che rendano altamente plausibile l'accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie. Il supporto finanziario di Napoli e Italia, garantito da fidejussioni a prima richiesta della consolidante e di altra società del Gruppo, consente invece di ritenere che i pagamenti in esecuzione della transazione saranno effettuati nella tempistica indicata che, seppure non particolarmente ridotta (120 rate mensili), presenta comunque dei vantaggi anche su tale fronte rispetto alla previsione di riparto nella liquidazione giudiziale.

Ricorrono dunque tutti i presupposti per accogliere la domanda di omologa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 48 e 57 e ss. CCI

OMOLOGA

l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti *ex art. 57* ss. e *63* comma 2 *bis* CCI di **BOLOGNA S.P.A.** C.F. 02358431209, con sede legale in Bologna alla Via del Triumvirato n. 84.

Manda alla Cancelleria per la notifica, pubblicazione e iscrizione ai sensi degli artt. 48 comma 5 e 45 CCI.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 13 giugno 2023

Il Giudice Relatore
Alessandra Mirabelli

Il Presidente
Michele Guernelli

